

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO E AUTORITÀ DI RILASCIO ITALIANA [★]

(art. 32 l. 30 ottobre 2014, n. 161)

di
FABIO PADOVINI
(Prof. nell'Università di Trieste)

SOMMARIO: 1. Le finalità e le ragioni della disposizione. – 2. L'individuazione dell'autorità di rilascio. – 3. La disciplina applicabile al rilascio. – 4. Gli strumenti di impugnazione. – 5. Il coordinamento con la legislazione tavolare.

CERTIFICATO
SUCCESSORIO EUROPEO
(art. 32 l. n. 161/14)

1. *Le finalità e le ragioni della disposizione.*

Il reg. UE n. 650/2012, del 4 luglio 2012, entrato in vigore il 17 agosto 2015, ha istituito il certificato successorio europeo (c.s.e.), destinato a favorire la prova della qualità di erede nelle successioni transfrontaliere⁽¹⁾. La disciplina dettata dal reg. UE n. 650/2012 ha, nella parte dedicata al

[★] Contributo pubblicato previo parere favorevole formulato da un componente del Comitato per la valutazione scientifica.

⁽¹⁾ Nella dottrina italiana v.: PADOVINI, *Il certificato di eredità europeo*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* (diretto da Bonilini), I, Milano, 2009, p. 1623 ss.; ID., *Il certificato successorio europeo*, in *Famiglia e successioni*, II, *Liber amicorum per Dieter Henrich*, Torino, 2012, p. 215 ss.; PASQUALIS, *Successioni, certificato di eredità e circolazione in Europa dell'atto pubblico notarile*, in *Notariato*, 2012, p. 495 ss.; BALLARINO, *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. internaz.*, 2013, p. 1144 ss.; BARONE, *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, p. 427 ss.; BERGAMI, *Le principali novità del regolamento (UE) n. 650/2012; i criteri di collegamento nell'individuazione della legge regolatrice della successione mortis causa e l'introduzione del certificato europeo*, in *Vita not.*, 2013, p. 1138 ss.; DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Milano, 2013, p. 141 ss.; FERRETTI, *Successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo: prime osservazioni sul Regolamento UE n. 650 del 2012*, in *Contr. e impr./Europa*, 2013, p. 458 ss.; MAIDA, *Il certificato successorio europeo*, in questa *Rivista*, 2013, p. 389 ss.; PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Il Diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa* (a cura di Franzina e Leandro), Milano, 2013, p. 191 ss.; PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, p. 729 ss.; SARTORI, *Successioni transfrontaliere: il nuovo regolamento europeo di diritto internazionale privato*, in *Riv. not.*, 2013, p. 1351; TACCONI, *Prime osservazioni sul regolamento UE n. 650/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di successioni*, in *Vita not.*, 2013, p. 96 ss.; BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II, p. 7 ss.; ZANOBETTI, *Il certificato successorio europeo*, in DAVÌ-ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014, p. 231 ss.; C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, in *Vita not.*, 2015, p. 1 ss.; MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, in *Notariato*, 2015, p. 497 ss.; PENNAZIO, *Il nuovo diritto delle successioni in Europa: l'introduzione del certificato successorio europeo e la tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari*, in *Contr. e impr./Europa*, 2015, p. 317 ss.; WAUTELET e PADOVINI, in *Il regolamento europeo sulle successioni*, a cura di Bonomi e Wautelet, Milano, 2015, *sub artt.* 62-73, p. 635 ss.

c.s.e., natura di diritto materiale uniforme ed è concepita come una disciplina autosufficiente, cioè capace di avere attuazione senza necessarie integrazioni ad opera delle legislazioni nazionali. Al di là del rilievo che questo carattere è in generale proprio ai regolamenti emanati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, la ragione sottesa a tale scelta di tecnica legislativa sta nella volontà di garantire la maggiore diffusione possibile ad un mezzo che rimane pur sempre facoltativo, non intendendo il reg. UE n. 650/2012 sostituire gli strumenti nazionali destinati alla prova della qualità di erede.

CERTIFICATO
SUCCESSORIO EUROPEO
(art. 32 l. n. 161/14)

Ferma questa scelta di principio, il reg. UE n. 650/2012 ha, purtroppo, rimesso ai singoli Stati membri la decisione – talvolta necessaria, altre volte eventuale – circa alcuni profili specifici della disciplina così introdotta. Si tratta, in particolare, di: individuazione dell'« organo giurisdizionale » competente a rilasciare il certificato [cfr. art. 64, reg. UE n. 650/2012]; facoltà o no per l'autorità di rilascio di ricevere le dichiarazioni del richiedente sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà [cfr. art. 66, comma 3°, reg. UE n. 650/2012]; possibilità o no per le autorità competenti di uno Stato membro di fornire informazioni a un'altra autorità nazionale [cfr. art. 66, comma 5°, reg. UE n. 650/2012]; possibilità o no per l'autorità di rilascio di modificare o revocare d'ufficio il c.s.e. già emesso [cfr. art. 71, reg. UE n. 650/2012]; individuazione dell'autorità giudiziaria nazionale davanti alla quale impugnare le decisioni dell'autorità di rilascio [cfr. art. 72, par. 1, comma 3°, reg. UE n. 650/2012].

La legge europea 2013 *bis* (l. 30 ottobre 2014, n. 161) ha provveduto ad operare alcune fra le scelte rimesse al legislatore nazionale, individuando con l'art. 32 ⁽²⁾ – che qui si commenta – nel notaio l'autorità competente a rilasciare il c.s.e. e nel tribunale ordinario l'autorità giudiziaria cui proporre ricorso avverso le decisioni dell'autorità di rilascio. Il legislatore italiano ha, così, esercitato le scelte necessarie, mentre non ha ritenuto di avvalersi delle ulteriori opzioni rimesse alla sua valutazione discrezionale, né ha ritenuto di dettare regole di coordinamento fra la disciplina europea e quella nazionale implicitamente richiamata, ad esempio della legge notarile. La scelta dipende probabilmente dalla volontà di non incidere su uno strumento, qual è il c.s.e., destinato alla circolazione transfrontaliera e, di massima, ad essere uguale qualunque sia l'autorità di rilascio.

Purtuttavia, la soluzione non appare del tutto convincente, poiché essa

⁽²⁾ « Art. 32 - Disposizioni in materia di certificato successorio europeo.

1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del reg. UE n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'art. 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.

2. Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del reg. UE n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile.

3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato ».

crea lacune normative che tocca all'interprete colmare, così generando proprio quel pericolo di frammentazione normativa che il legislatore voleva evitare.

2. L'individuazione dell'autorità di rilascio.

La principale scelta rimessa dal legislatore europeo a quelli nazionali era rappresentata dall'individuazione dell'autorità di rilascio. L'art. 64 del reg. UE n. 650/2012 dispone, infatti, che: « *il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell'art. 4, dell'art. 7, dell'art. 10 o dell'art. 11. L'autorità di rilascio è: a) un organo giurisdizionale quale definito dall'art. 3, paragrafo 2; o b) un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione* ».

Quanto alla nozione di « organo giurisdizionale », l'art. 3, comma 2°, reg. UE n. 650/2012 offre, invero, un orizzonte ampio, là dove precisa che: « *ai fini del presente regolamento il termine "organo giurisdizionale" indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziarie e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia. Gli stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 79, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma* ».

La soluzione dettata dal legislatore europeo era, in effetti, una soluzione aperta ad una pluralità di scelte, imponendosi soltanto il rispetto dei principi di terzietà – qui evocato dalla nozione di imparzialità – e del contraddittorio – qui evocato dal diritto di audizione delle parti – con la garanzia, successiva, del controllo giurisdizionale sui provvedimenti assunti.

La scelta del legislatore italiano è stata nel senso di attribuire la competenza ai notai e muove dal postulato che la legge professionale dedicata all'ordinamento notariato offra strumenti capaci di soddisfare le necessarie garanzie di terzietà e del contraddittorio ⁽³⁾.

La scelta così preferita appare – su un piano sovranazionale – coerente con quella operata dal legislatore francese del 2002, quando novellò il *code civil* (con le norme degli artt. da 730 a 730-5) e attribuì all'*acte de noto-*

⁽³⁾ A favore di questa soluzione v.: BARONE, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 429 e p. 438; MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani*, cit., p. 497 ss.; di recente, in senso contrario MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, cit., p. 210 ss., il quale oppone, fra l'altro, i vantaggi propri al provvedimento giurisdizionale – trascurando che gli effetti del c.s.e. sono fissati dal reg. UE n. 650/2012 – e la modestia del costo proprio ai procedimenti di volontaria giurisdizione – dimenticando che ben spesso il ricorso introduttivo è predisposto da un libero professionista.

riété la funzione di attestare la qualità di erede: la competenza fu, invero, affidata al notaio.

La scelta appare – su un piano nazionale – coerente altresì con l’odierno favore del legislatore per una sempre crescente degiurisdizionalizzazione. Del resto, già altre volte il nostro ordinamento ha attribuito ai notai competenze, in senso lato, di volontaria giurisdizione, immaginando un intervento giurisdizionale soltanto in caso di contestazioni. Basti pensare alle funzioni tradizionalmente assegnate al notaio in materia di divisione, di recente sottolineate dalla novella degli artt. 790 ss. e in particolare dall’introduzione dell’art. 791 *bis* c.p.c., oppure al meccanismo prefigurato dall’art. 2436 c.c. in relazione alle modificazioni dello statuto delle società per azioni o, ancora, alle funzioni che possono venir delegate ai professionisti nell’ambito delle espropriazioni forzate.

La scelta appare, ancora, coerente con la soddisfazione di esigenze pratiche, perché il notariato dispone certamente di mezzi capaci di consentire una rapida emissione del c.s.e.

Conferma alla bontà della scelta potrà venire – ove in questo senso sia il provvedimento finale – dall’attribuzione al notariato della competenza a tenere il registro delle successioni, oggi affidata al tribunale: la novella dell’art. 52 disp. att. c.c. prevede, infatti, che nel registro – tenuto dal Consiglio nazionale del notariato – siano inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia e le domande dirette al loro rilascio ⁽⁴⁾.

Per un solo profilo la scelta appare dissonante rispetto all’ordinamento vigente: nei territori dove si applica il regime del libro fondiario, il certificato di eredità o di legato è rilasciato dal tribunale (cfr. art. 13, r.d. 28 marzo 1929, n. 499). L’incoerenza, non va, però, sopravvalutata, ove si tenga in conto che le regole vigenti nel regime tavolare si fondano sulla circostanza che la pubblicità tavolare è contraddistinta da effetti peculiari, più rilevanti rispetto a quelli tipici della trascrizione, com’è per la presunzione di proprietà e, più in generale, per gli effetti del cosiddetto principio di pubblica fede. Sicché la scelta dell’organo giurisdizionale si spiega – oltretutto con il dato storico, rappresentato dalla matrice austriaca del modello – anche con le caratteristiche della pubblicità nei libri fondiari, rispetto alla quale il certificato di eredità è titolo necessario.

3. *La disciplina applicabile al rilascio.*

Si è già detto che la disciplina dettata dal reg. UE n. 650/2012 è, di principio, autosufficiente, volendo il legislatore europeo perseguire l’uniformità nel rilascio del c.s.e., sì da garantirne la massima diffusione.

Conseguenza immediata di questo principio è che il c.s.e. non sarà soggetto, di massima, alla legge notarile: così, ad esempio, la forma del c.s.e. sarà quella prescritta dal reg. UE n. 650/2012, che ha trovato una ricaduta

⁽⁴⁾ In questo senso è il testo dell’art. 28 *bis*, del disegno di legge concorrenza (A.C. 3201-Camera dei Deputati) che novella l’art. 52 disp. att. c.c., attribuendo al Consiglio nazionale del notariato la tenuta del registro delle successioni.

concreta nel Regolamento di Esecuzione, e non quella degli atti pubblici notarili.

L'attribuzione al notaio della competenza per il rilascio del c.s.e. non significa, insomma, richiamo della disciplina nazionale dedicata agli atti ricevuti da notai ⁽⁵⁾.

Alla legge notarile potrà farsi rinvio soltanto ove il reg. UE n. 650/2012 presenti una lacuna altrimenti non colmabile: così, ad esempio, potrà ricorrersi alla legge notarile quanto alle modalità di conservazione del c.s.e., che va messo a repertorio e a raccolta ⁽⁶⁾.

La tendenziale estraneità del c.s.e. rispetto alla legge notarile spiega, altresì, perché il notaio potrà avvalersi di strumenti altrimenti inusuali: l'applicazione diretta del reg. UE n. 650/2012 fa sì, invero, che al notaio siano rimesse attività e funzioni solitamente estranee a questa figura di pubblico ufficiale ⁽⁷⁾. Dubbio è, però, se il notaio possa avvalersi di una dichiarazione sostitutiva di notorietà, perché il reg. UE n. 650/2012 lo consente, ma se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite (cfr. art. 66, comma 2°): ora, la legge notarile (cfr. art. 1, comma 2°, n. 2) attribuisce sì al notaio la facoltà di ricevere atti di notorietà in materia civile e commerciale, ma taluno si chiede se l'ambito così individuato abbracci anche la materia successoria e, in particolare, il c.s.e. ⁽⁸⁾.

CERTIFICATO
SUCCESSORIO EUROPEO
(art. 32 l. n. 161/14)

4. *Gli strumenti di impugnazione.*

La seconda scelta operata dal legislatore italiano è stata nel senso di prevedere che le impugnazioni avverso le decisioni dell'autorità di rilascio siano proposte al tribunale in composizione collegiale ⁽⁹⁾.

La scelta appare, un'altra volta, coerente con le tendenze odierne dell'ordinamento, che spesso affida al tribunale collegiale la decisione sui provvedimenti, positivi o negativi, emanati da autorità delegate: si pensi alle contestazioni che possono insorgere nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata.

Di nuovo occorre rilevare che il reg. UE n. 650/2012 ha costruito anche a questo proposito un regime specifico direttamente applicabile, ad esempio quanto agli effetti del provvedimento. Il legislatore italiano individua,

⁽⁵⁾ Per una rassegna delle soluzioni prospettabili ai molti integrativi pratici che la nuova competenza suscita conviene rinviare ad AA.Vv., *Il Certificato Successorio Europeo - CSE. Prime proposte operative*, a cura di Fondazione Italiana del Notariato - Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 2015.

⁽⁶⁾ Così MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani*, cit., p. 504; sul tema specifico della conservazione probabilmente inciderà il disegno di legge concorrenza (AC 3201-Camera dei Deputati), là dove novella l'art. 52 disp. att. c.c. prevedendo che nel registro delle successioni – una volta tenuto dal Consiglio nazionale del notariato – siano inseriti i certificati successori europei nonché le domande dirette al loro rilascio.

⁽⁷⁾ Così anche C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, cit., p. 3.

⁽⁸⁾ Così C.M. BIANCA, *op. ult. cit.*, p. 6 ss.; altri immaginano di dare spazio alle previsioni di cui alla disciplina sulla documentazione amministrativa: MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani*, cit., p. 502 ss.

⁽⁹⁾ Cfr. già BARONE, *Il certificato successorio europeo*, cit. p. 436.

così, la disciplina suppletiva con il richiamo alle norme di cui all'art. 739 c.p.c.

Al di là di una disamina analitica, qui merita segnalare che si seguiranno le regole sul contraddittorio ove il c.s.e. sia impugnato da un terzo estraneo [cfr. art. 62, comma 3°, reg. UE n. 650/2012].

5. *Il coordinamento con la legislazione tavolare.*

CERTIFICATO
SUCCESSORIO EUROPEO
(art. 32 l. n. 161/14)

Di difficile comprensione è il comma 3° dell'articolo qui commentato: è, invero, pacifico che il c.s.e. non sostituisce i certificati nazionali [art. 62, comma 3°, reg. UE n. 650/2012].

Probabilmente, l'unico significato plausibile sta nel fare leva sulla necessità del certificato di eredità quale titolo per le iscrizioni tavolari degli acquisti per causa di morte, anche in ragione della pubblica fede che assiste questo sistema pubblicitario.

In questa prospettiva il valore della regola si risolve nel prevedere che il c.s.e. non è titolo idoneo alla pubblicità, a tale scopo essendo necessario il certificato di eredità.

È ben vero che la soluzione sembra capace di superfetazioni – con la duplicazione di certificati per una sola successione: nazionale ed europeo –, ma è altrettanto certo che l'emissione del certificato di eredità avviene sulla base di un ricorso che deve essere sottoscritto con firma autenticata, la quale vale accettazione della vocazione ereditaria, mentre il c.s.e. è rilasciato sulla base di un'istanza a forma libera, che può non avere il valore di un'accettazione dell'eredità.

Sul piano formale, poi, non può trascurarsi di rilevare che il certificato di eredità contiene – in ossequio alla regola di cui all'art. 32 l. tav. e a differenza di quanto previsto per il c.s.e. – la descrizione dei beni immobili, con l'esatta indicazione tavolare dei medesimi, e che la revoca del certificato di eredità è annotata d'ufficio nel libro fondiario (art. 20, comma 2°, r.d. 28 marzo 1929, n. 499): donde una parziale giustificazione alla regola che qui si commenta.

Merita, piuttosto, segnalare che appare errata la comunicazione dello Stato Italiano alla Commissione europea, resa ai sensi dell'art. 78 del reg. UE n. 650/2012, là dove ha preteso di ricavare dalla norma che qui si commenta l'attribuzione al tribunale del potere di rilasciare il c.s.e.: non pare, invero, dubbio che questa disposizione è dedicata al certificato di eredità, di cui proclama la perdurante vigenza ed efficacia, mentre non incide sul rilascio del c.s.e., il quale resta attribuito alla competenza dei notai anche nei territori dove si applica il sistema del libro fondiario.